

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista
Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista
Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista
Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista
Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Napoli, 10 li marzo 2023

CIRCOLARE N.3/2023

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Ragioniera

Ivan Cevoli

Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

In data 27.02.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49, la L. 24.02.2023 n.14 che ha convertito in legge, con modificazioni, il DL 29.12.2022 n. 198.

Tra le principali novità apportate in sede di conversione:

1.Detrazioni edilizie

L'art. 3 co. 10-*octies* del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 16.3.2023 al 31.3.2023 il termine per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle opzioni, riferite a detrazioni edilizie, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

Si ricorda che l'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha disposto che, a decorrere dal 17.2.2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

È stata tuttavia prevista una "clausola di salvaguardia" per la quale è comunque possibile esercitare tali opzioni in relazione agli interventi per i quali, in data anteriore al 17.2.2023, risultano presentati i titoli abilitativi (art. 2 co. 2-3 del DL 11/2023).

2.Bonus facciate – Mancato utilizzo del bonifico “parlante”

Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il *bonus* facciate di cui dall'art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico “parlante”, rimane valida, ai fini della fruizione della detrazione, l'attestazione dell'impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria contabilità ai fini dell'imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

3.Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020, con i co. 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 12 del DL 198/2022, inseriti in sede di conversione in legge, sono stati prorogati:

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- dal 30.6.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” prenotati entro il 31.12.2022;
- dal 30.9.2023 al 30.11.2023, il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.

4.Ulteriore proroga del termine per l'adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS

Modificando l'art. 101 co. 2 del DLgs. 117/2017, l'art. 9 co. 3-bis del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, differisce ulteriormente dal 31.12.2022 al 31.12.2023 il termine entro il quale le ONLUS, le associazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, per adeguarli a disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

5.Assemblee “a distanza” per società, associazione e fondazioni

L'art. 3 co. 10-undecies del DL 198/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.7.2022) per l'utilizzo della disciplina emergenziale in materia di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020), consentendone lo svolgimento “a distanza” fino al 31.7.2023.

6.Modifiche alla riforma dello sport

In ragione dell'operatività piena della riforma in corso d'anno, con l'art. 16 del DL 198/2022, come modificato in sede di conversione in legge, è stato regolamentato il trattamento fiscale dei compensi dei lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo per il 2023. Nello specifico, viene previsto che, per i soggetti che percepiscono redditi diversi dall'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, nonché compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo secondo la nuova disciplina dell'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il 2023 non può superare cumulativamente l'importo di 15.000,00 euro.

7.Crediti d'imposta per energia elettrica gas e carburante:

Comunicazione dei crediti maturati nel 2022 e non ancora utilizzati

Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l'apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.

La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas relativi:

- al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);
- ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);
- al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

La comunicazione va inviata:

- dal 16.2.2023 al 16.3.2023;
- utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);
- dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

8.Crediti d'imposta per energia elettrica gas e carburante relativi al primo trimestre 2023

Con la ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.

9.Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
16.03.2023	Trasmissione telematica Certificazione Uniche	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2022: • utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2023", approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di: • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. L'importo della tassa prescinde:

16.03.2023		• dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine.
	Versamento saldo IVA 2022	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2022 (modello IVA 2023). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti: • entro il 30.6.2023, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; • oppure entro il 31.7.2023 (poiché il 30.7.2023 cade di domenica), maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.
16.03.2023	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2023; • versare l'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

27.03.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di febbraio 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di febbraio 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
31.03.2023	Trasmissione dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi	I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, l'opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute negli anni 2021 e 2020, relative agli interventi di: • recupero del patrimonio edilizio; • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; • efficientamento energetico; • adozione di misure antisismiche; • installazione di impianti solari fotovoltaici; • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; • superamento delle barriere architettoniche.
31.03.2023	Adesione al ravvedimento operoso "speciale"	Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, i soggetti che hanno commesso violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono regolarizzarle con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

31.03.2023		A tali fini, entro il 31.3.2023: • deve essere effettuato il versamento del totale delle somme dovute, oppure della prima di 8 rate trimestrali di pari importo; • devono essere rimosse le irregolarità od omissioni ravvedute.
	Definizione delle irregolarità formali	I soggetti che hanno commesso irregolarità formali fino al 31.10.2022 possono definirle mediante la corresponsione di una somma pari a 200,00 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Sono definibili le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi. A tali fini, entro il termine in esame deve essere versata la metà delle somme dovute (il versamento della restante metà scade il 31.3.2024); è tuttavia consentito il versamento in unica soluzione entro il 31.3.2023.
31.03.2023	Modello "EAS"	Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS": • se nell'anno 2022 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

31.03.2023	Presentazione domande per il “bonus pubblicità”	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche <i>online</i>, effettuati o da effettuare nell’anno 2023; • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che superino almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno 2022.
------------	--	---

Per ulteriori chiarimenti lo Studio resta a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

